

Codice A1610A

D.D. 22 agosto 2018, n. 324

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. RIFREDDO (CN) - Richiedente: Cavallo Monica e Morra Luca. Intervento: Costruzione di edificio residenziale. Autorizzazione paesaggistica

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

per: Il Direttore
Visto: arch. Jacopo Chiara
(ex. L. 190/2012)

Il Funzionario estensore Margherita Baima
--

Allegato



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

*Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

Data

Classificazione 11.100 / 343 / 2018A/A16000

Rif. n. 11476 /A1610A del 20/04/2018

Rif. n. 17783 /A1610A del 03/07/2018

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune : RIFREDDO (CN)
Intervento : Costruzione di edificio residenziale.
Istanza : Cavallo Monica e Morra Luca.

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune, in data 20/04/2018, con nota prot. n. 702 del 04/04/2018, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal Comune in data 03/07/2018, con nota n. 1258 del 16/06/2018,

considerato che l'intervento previsto consiste nella nuova costruzione di un edificio residenziale unifamiliare nei pressi del nucleo abitato storico del comune di Rifreddo; il contesto paesaggistico è caratterizzato da un'intensiva edificazione di villette uni o bi-familiari, di contenuta volumetria, aventi una tipologia analoga al progetto proposto,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

Classificazione 11.100/ 343 / 2018A/A16000

verificato che il Comune di Rifreddo (CN) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. del 01/08/1985 avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del Monte Bracco, sita nei comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello" appare coerente con le specifiche prescrizioni d'uso, poste in salvaguardia dal Ppr, contenute nella scheda B031 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

considerato che l'intervento insiste all'interno di una area di espansione pianeggiante, urbanizzata e quasi interamente già edificata, e che le costruzioni esistenti, in prevalenza residenziali, presentano semplici tipologie a due o tre piani fuori terra,

preso atto che, non essendo previsti piani interrati, non viene modificata la naturale morfologia dei terreni in modo artificioso, e la quota dell'attuale piano di campagna rimane invariata,

valutato che la semplice forma planimetrica adottata e l'altezza ad un piano fuori terra, favoriscono un congruo inserimento paesaggistico del fabbricato all'interno della località interessata,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- il muretto di recinzione che delimita il lotto di proprietà, sia previsto intonacato, con tinteggiatura simile al fabbricato, anziché "a vista" come descritto nella relazione tecnica pervenuta in data 03/07/2018;

Classificazione 11.100/ 343 / 2018A/A16000

- il manto di copertura sia realizzato con tegole di color rosso scuro, in analogia alle coperture dei limitrofi fabbricati esistenti nell'ambito d'intervento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.



Alessandria - Torino

9 AGO 2018

Ministero per i beni e le attività culturali
 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
 PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Regione Piemonte
 Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio
 Corso Bolzano, 44
 10121 Torino
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Prot. n. **9962** Class. **34.10.05/57.25** All.

Oggetto: Risposta al foglio prot. n. 11 100 / 343 / 2018A / A16.000 del 18/07/2018

AMBITO:	tutela
SETTORE:	paesaggistico
DATA DI ARRIVO:	24/07/2018
PROTOCOLLO ENTRATA:	9215 del 24/07/2018
DENOMINAZIONE	Parere vincolante autorizzazione paesaggistica (art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.)
PROCEDIMENTO:	
TIPOLOGIA ATTO:	altro (parere endoprocedimentale)
DESCRIZIONE:	RIFREDDO(CN), via Monastero. Costruzione di edificio residenziale
DESTINATARIO:	pubblico
NOMINATIVO O RAGIONE	Regione Piemonte
SOCIALE:	
RICHIEDENTE:	Cavallo Monica, Morra Luca

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto, e la documentazione progettuale allegata all'istanza,

considerato che l'area interessata dall'intervento è sottoposta a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in forza del D.M. del 01/08/1985 ("massiccio del Monte Bracco"), così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017,

Visto il parere "favorevole a condizione" della Regione Piemonte emesso in data 18/07/2018,

Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge, con la quale ha pertanto verificato "la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici",

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta in linea di massima compatibile dal punto di vista paesaggistico, in quanto coerente con i valori tutelati, per quanto di competenza **esprime parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. per il progetto presentato, **confermando quale vincolante prescrizione quanto indicato dalla Regione Piemonte.**

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

*La corrispondenza va inviata esclusivamente alla sede operativa di Torino



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Sede di Torino - Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 - 10122 - Sede di Alessandria - Cittadella: Via Pavia - 15121
<http://www.sabap-al.beniculturali.it> Email: sabap-al@beniculturali.it Pec: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it
 Tel. +39.011.195244 - Tel. +39.0131.22910100 - Fax +39.011.5213145 - CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N